

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 21160/2026
Roma, lì, 09/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente	Sent. n. sez.
	-	515/2026
ALFREDO GUARDIANO		UP - 19/03/2026
FEDERICO MARIA		
MERIGGI		R.G.N. 802/2026
LUCIANO CAVALLONE	- Relatore -	
PIERANGELO CIRILLO		

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere
le generalità e gli altri dati identificativi, a norma
dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giulio Romano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. ██████████ ██████████, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 3 luglio 2020, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato ██████████ responsabile del reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione e al ristoro dei danni in favore della

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: LUCIANO CAVALLONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4dcfc11e5e30502a
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



costituita parte civile, liquidati equitativamente in euro 2.500,00. Ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e degli operanti e ha acquisito una perizia psichiatrica che ha ritenuto l'imputato affetto da vizio parziale di mente.

2. Proposto appello, la Corte territoriale disponeva perizia psichiatrica, che riteneva il ██████ incapace di intendere e di volere al momento del fatto, capace di partecipare al processo e socialmente pericoloso per l'inidoneità della cura farmacologica e per la mancanza di un serio progetto riabilitativo. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 20 ottobre 2025, in riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato per vizio totale di mente, revocava le statuizioni civili e applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di residenza presso una REMS o altra comunità terapeutica.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo, censure riferite alla misura di sicurezza. In sintesi la difesa ha sostenuto che, dopo la scarcerazione per i fatti del 2018, l'imputato era rimasto nell'abitazione con i genitori, costantemente seguito dal C.I.M., senza che si fossero più verificati episodi analoghi a quello per cui era stato processato; che le conclusioni del perito ██████ contrastavano con quelle del perito ██████ nominato dal Tribunale di Cosenza, il quale aveva escluso la pericolosità sociale; che l'imputato risultava compensato farmacologicamente, aveva mutato le abitudini di vita e conviveva serenamente con il padre e il fratello; che l'esecuzione della misura in REMS avrebbe determinato un distacco traumatico; infine che la Corte territoriale si era appiattita sulle valutazioni del perito senza autonoma verifica della pericolosità sociale alla luce degli artt. 203 e 133 cod. pen. e violando tali disposizioni, disponendo una misura restrittiva sproporzionata alla reale pericolosità del ricorrente. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza nella parte in cui aveva imposto l'obbligo di residenza.

4. Sono state depositate, prima della trattazione, memorie difensive dell'avv. ██████, che richiamavano la perizia del dott. ██████ e ribadivano l'assenza di pericolosità sociale; il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con richiesta di rigetto del ricorso; la parte civile non ha depositato conclusioni.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Va anzitutto precisato che il sindacato di legittimità non consente a questa Corte di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale, trattandosi di giudizio prognostico rimesso al giudice procedente. Alla Corte di cassazione compete, piuttosto, verificare se tale giudizio sia stato espresso mediante motivazione effettiva, non apparente, logicamente coerente e rispettosa dei parametri normativi di cui agli artt. 203 e 133 cod. pen. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice alla luce dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'interessato, nonché di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010, Cazzaniga, Rv. 248440; Sez. 1, n. 24725 del 27/05/2008, Nocerino, Rv. 240808; Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv. 279388; Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, Rv. 284142-01).

3. La sentenza impugnata è carente, tuttavia, nella individuazione della misura di sicurezza concretamente applicata, per tale via rendendo incerto comprendere quale sia il livello di pericolosità ritenuto dai giudici di merito.

La Corte territoriale ha formalmente applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata, ma ha imposto all'imputato l'obbligo di residenza presso «la REMS o la comunità terapeutica che sarà individuata dall'ASP di Cosenza», con l'obbligo di seguire il programma terapeutico ivi elaborato e con libertà di movimento non incompatibile con il percorso di cura.

Una simile formulazione non consente di comprendere se il giudice abbia inteso applicare una misura di sicurezza non detentiva, sia pure accompagnata da prescrizioni terapeutico-residenziali, ovvero una misura di sicurezza sostanzialmente detentiva.

Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di



sicurezza in atto (Sez. 1, n. 35224 del 09/10/2020, Coghe, Rv. 280197-01). Si è, infatti, precisato che la prescrizione di un programma terapeutico residenziale non è assimilabile ex se a un ricovero obbligatorio, con sostanziale applicazione di una misura a carattere detentivo (Sez. 1, n. 33904 del 22/05/2015, Pepe, Rv. 264604-01); e che è legittima la libertà vigilata, anche provvisoriamente applicata a soggetto affetto da malattia psichiatrica, che prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie o per finalità incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all'esecuzione del programma di cura e non comportanti un sacrificio aggiuntivo della libertà di movimento rispetto a quello inerente a qualsiasi percorso terapeutico (Sez. 1, n. 50383 del 12/11/2019, Gherardi, Rv. 277338-01).

Il principio, tuttavia, riguarda la residenzialità terapeutica compatibile con la libertà vigilata e non consente di disporre, sotto la veste formale della libertà vigilata, l'inserimento in una struttura destinata all'esecuzione di misure di sicurezza detentive.

Sotto tale profilo assume rilievo decisivo ribadire quale sia la natura della REMS.

La Corte costituzionale ha chiarito che l'assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, pur avendo marcato contenuto terapeutico-riabilitativo, conserva natura custodiale ed è soggetta, quale misura privativa della libertà personale, al principio del minore sacrificio necessario; ha inoltre rilevato che l'art. 1, comma 1-quater, del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla l. 30 maggio 2014, n. 81, include espressamente il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza tra le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive (Corte cost., n. 22 del 2022).

Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le misure di sicurezza eseguite presso una REMS, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla l. 17 febbraio 2012, n. 9, hanno natura detentiva anche alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2022, sicché il passaggio dallo stato detentivo presso il centro clinico di un istituto carcerario ad analogo stato detentivo presso una REMS non elide la privazione della libertà personale, ma ne modifica soltanto il luogo e le modalità di esecuzione (Sez. 4, n. 28369 del 23/06/2022, Rv. 283663-02).

4. Ne consegue che la Corte d'appello non poteva limitarsi a disporre la libertà vigilata con obbligo alternativo di residenza presso una REMS o presso una



comunità terapeutica, demandando all'ASP la concreta individuazione della struttura e delle modalità di esecuzione della misura. Spettava, invece, al giudice chiarire se intendesse applicare una misura non detentiva, con prescrizioni terapeutico-residenziali compatibili con la libertà vigilata, oppure una misura detentiva da eseguirsi in REMS: e, nel primo caso, indicare le modalità esecutive idonee a preservare il carattere non detentivo della misura; nel secondo, verificare la ricorrenza dei presupposti propri della misura detentiva, darne adeguata motivazione e chiarire, nel contempo, se e come si conciliasse con quella non detentiva della libertà vigilata.

La motivazione è, pertanto, insufficiente, poiché non chiarisce la natura della misura effettivamente applicata, non delimita i poteri dell'autorità sanitaria nella individuazione della struttura e non verifica se la prescrizione residenziale imposta sia compatibile con il carattere non detentivo della libertà vigilata ovvero se si risolva nell'applicazione di una misura di sicurezza detentiva, incompatibile con essa.

Al riguardo, come anzidetto, è già stato più volte chiarito che, nel caso di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo (così, ancora, Sez. 2, n. 49497 del 11/11/2014, Pratis Pagani, Rv. 260999-01, che ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura provvisoria di sicurezza della libertà vigilata con ricovero presso una comunità terapeutica; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, Sentenza n. 28575 del 2020, non massimata).

5. Nel caso di specie, come sopra già evidenziato, la Corte territoriale ha applicato la misura della libertà vigilata con obbligo di residenza presso «la REMS o la comunità terapeutica che sarà individuata dall'ASP di Cosenza» e ulteriore obbligo di seguire il programma terapeutico ivi elaborato e con libertà di movimento non incompatibili con il percorso di cura: senza precisare alcunché.

La motivazione, dunque, non chiarisce se la prescrizione così formulata debba essere eseguita in una struttura comunitaria non detentiva, secondo il modello ritenuto compatibile da Sez. 1, n. 35224 del 2020, ovvero se comporti l'inserimento in REMS, struttura destinata all'esecuzione di misure di sicurezza detentive e, comunque, se essa sia compatibile con la libertà vigilata.

Lasciando incerto il punto in esame, il provvedimento impugnato resta del tutto carente. Né spiega quali concreti margini di autodeterminazione e di



movimento siano riconosciuti all'interessato, limitandosi a un rinvio generico alle future determinazioni dell'ASP e al programma terapeutico che sarà elaborato.

6. Ne consegue la constatazione che la motivazione della sentenza impugnata non rende verificabile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale e se e quale misura la stessa abbia ritenuto necessaria, alla luce dei parametri di cui agli artt. 203 e 133 cod. pen.

Il giudice di merito, infatti, non può limitarsi a disporre la libertà vigilata con obbligo alternativo di residenza in REMS o in comunità terapeutica, senza precisare se la prescrizione mantenga natura non detentiva e senza considerare, in caso opposto, come essa possa dirsi compatibile con la libertà vigilata.

Tale verifica è tanto più necessaria in quanto il sistema vigente impone di privilegiare, ove adeguate, soluzioni terapeutiche meno afflittive e rispettose del minor sacrificio possibile della libertà personale.

8. Le questioni trattate, involgenti dati relativi alla salute psichica e ai rapporti familiari dell'interessato, impongono di disporre, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 19/03/2026

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Rosa Pezzullo

